

102. — S. d. (1594). — c. 124 t.^o - 132. — Elenco di doni, mancie ecc. che solevansi dare alla corte imperiale di Costantinopoli ed ai suoi dipendenti nel loro ingresso dai baili; divise in doni al sultano, al gran visir e alla sua corte (anche in varie altre occasioni), ai singoli pascià e al loro seguito, al capitano del mare e ai suoi ufficiali e servi, al gran cancelliere, ai *defterdari* e ai loro dipendenti, all'agà de' giannizzeri e ai suoi ufficiali, al *nessangi basci* e suo seguito, al *beglierbei* della Grecia, e a diversi altri ministri; alla corte imperiale, nelle udienze del sultano, al cadì e al *subassì* di Pera e ai loro ufficiali, all'*emìn* del commercio e agli ufficiali di lui e della dogana, agli ufficiali e dipendenti del bailo; per mancie in genere, straordinarie, pel *bairam* grande, pel *bairam* piccolo, a Pasqua, elemosine del 2 febbraio e in altri tempi. — Vi sono nominati: Giafer agà, Daniele Barbarigo, Giov. Franc.^o Morosini, Paolo Contarini, tutti e tre baili, Ibrahim pascià beglierbei, Ali Mutafer agà, Hassan bei dragomanno imperiale, un Alberti giovane di lingua, Melchiorre Spinelli dragomanno, Alessandro Navon ufficiale al *cottimo*, un Brutti dragomanno, Matteca Salvago dragomanno, Giacomo Soranzo bailo, Orembei dragomanno, i giannizzeri di Francia, d'Inghilterra e di Germania, Clissa e Aleppo.

103. — 1595, ind. VIII, Marzo 4. — c. 139 t.^o — Fortunato Madruzzo, barone e signore dei castelli e delle giurisdizioni di Avio, Brentonico e Madruzzo ecc., per provvedere alla sicurezza dei quattro Vicariati della Valle Lagarina e delle strade che conducono al Veronese, dà facoltà a Girolamo Graziadei, nob. e dott. in ambe di Trento, di stipulare e conchiudere col podestà o con ambi i rettori di Verona la convenzione, n. 104, le condizioni della quale qui si riportano per intero, promettendone l'osservanza.

Fatto in Trento, nel palazzo del mandante, in *contrata germanica*. — Testimoni: Quintilio del fu Albertino Balista di Brentonico, Scipione del fu Francesco Lanferii di Mantova, nob. Michele del fu Andrea Hilmer di Innsbruck, abitanti a Trento. — Atti Apruino Apruini del fu nob. Stefano, not. imp. di Trento.

1595, Marzo 5. — Sempronio Sacchini, giureconsulto da Parma, podestà di Trento, attesta la legalità del rogatario suddetto.

Data a Trento nel palazzo vescovile. — Sottoscritta da Giovanni de Malfèr not. di Trento.

104. — 1595, Marzo 10. — c. 138. — Convenzione (in volgare) stipulata da Leonardo Mocenigo podestà a Verona, quale rappresentante la repubblica, col procuratore di Fortunato Madruzzo nominato nel n. 103. In essa si pattuisce: Gli abitanti le ville dei due stati vicine ai confini, e nelle quali si commettessero ruberie e delitti atroci, dovranno arrestare i rei e consegnarli alla giustizia. In caso di fuga dei rei dall'uno degli stati nell'altro, essi potranno essere perseguitati dai propri conterranei esecutori per tre miglia entro i confini. Le parti si consegneranno vicendevolmente i rei di delitti importanti pena capitale, conducendoli ai confini rispettivi. Se una delle parti domanderà un proprio